

Ricorso dell'Organisation des Modjahedines du Peuple d'Iran (OMPI) contro il Consiglio dell'Unione europea presentato il 26 luglio 2002

(Causa T-228/02)

(2002/C 247/31)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 luglio 2002 l'Organisation des Modjahedines du Peuple d'Iran (OMPI), con sede a Auvers sur Oise (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-Pierre Spitzer, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE;
- annullare parzialmente la posizione comune 17 giugno 2002/462/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/340/PESC;
- annullare parzialmente la posizione comune 2 maggio 2002, 2002/340/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo rivedendo l'elenco delle persone interessate;
- dichiarare l'insieme di questi testi inapplicabili alla ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare all'OMPI la somma di euro 1 a titolo di risarcimento danni;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

L'organizzazione ricorrente chiede l'annullamento dei testi oggetto del presente ricorso poiché essa vi è espressamente menzionata. Essa afferma a tal riguardo che l'iscrizione negli elenchi contestati è una sanzione che le causa un danno considerevole se non altro per l'assimilazione a delle organizzazioni terroristiche denunciate da essa.

A sostegno delle sue domande la ricorrente fa valere:

- La violazione dei suoi diritti della difesa, poiché essa non è stata sentita prima della sua iscrizione negli elenchi contestati.
- In via subordinata, il disconoscimento del diritto alla rivolta contro la tirannia e l'oppressione, in quanto norma di diritto superiore. Essa osserva a tal riguardo di condurre un'azione di resistenza legittima contro il regime iraniano, rispettando i principi fondamentali della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo. La sua azione di resistenza sarebbe d'altra parte sostenuta dalla Comunità internazionale.
- In via ulteriormente subordinata, la violazione del principio di non discriminazione, sia in relazione alle organizzazioni che figurano nell'elenco che in relazione a quelle che non vi figurano come ad esempio Al Quaida. Essa a tal proposito segnala che, a differenza della quasi totalità delle organizzazioni comprese nell'elenco, la ricorrente non fa fronte ad un regime democratico, che essa non ha mai condotto azioni contro civili ed è il solo movimento di resistenza che opera all'interno delle frontiere iraniane e che difende la pace nella regione.

Ricorso di «X» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 agosto 2002

(Causa T-230/02)

(2002/C 247/32)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 agosto 2002 «X», rappresentato dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a pagare un'indennità di euro 75 000 o ogni altro ammontare stabilito ex aequo et bono dal Tribunale;
- condannare la convenuta a sopportare la totalità delle spese.